



**CH-3015 Berna, USTRA**

**Destinatari:**

- dipartimenti cantonali responsabili in materia di circolazione stradale
- tutti i soggetti riconosciuti dall'USTRA per l'organizzazione di corsi di pronto soccorso destinati agli allievi conducenti

Ns. rif.: Q285-0888/Knp  
Referente: Peter Kneubühler  
**Berna, 7 agosto 2017**

**Aggiornamento delle Istruzioni dell'USTRA del 22 febbraio 2012 sui corsi di pronto soccorso destinati agli allievi conducenti**

Signore e signori Consiglieri di Stato,  
gentili signore e signori,

si informa che d'ora in avanti la firma del formatore sull'attestato di frequenza dei corsi di pronto soccorso di cui sopra potrà essere in forma stampata, digitale o apposta mediante timbro, così come attualmente già previsto per quella del soggetto organizzatore. In questo modo l'Ufficio federale delle strade (USTRA) intende adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici informatici per la produzione e stampa degli attestati in parola.

L'USTRA ha aggiornato di conseguenza il punto 2.4.1 delle istruzioni in oggetto, la cui ultima versione è consultabile al seguente indirizzo, insieme ad altri documenti sull'argomento:

<https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/themen/fuehrerausweis-ausbildung/nothilfekurs.html>

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, signore e signori, l'espressione della nostra alta stima.

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore

In copia a: - asa (Associazione dei servizi della circolazione), Thunstrasse 9, 3000 Berna 6  
- SGS Société Générale de Surveillance SA, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo



Berna, 22 febbraio 2012

## Istruzioni concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (corsi di pronto soccorso)

(conformemente agli art. 10 e 150 cpv. 6 OAC<sup>1</sup>)

### 1. Principio

Gli organizzatori di un corso di pronto soccorso devono essere riconosciuti dall'Ufficio federale delle strade USTRA (art. 10 cpv. 2 e 4 OAC). L'USTRA rilascia l'atto di riconoscimento solo agli organizzatori in possesso di un certificato di corso valido dell'ufficio di certificazione Société Générale de Surveillance SA (SGS).

I formatori del corso «Primi soccorsi d'urgenza» riconosciuto dall'USTRA devono essere in possesso di un certificato di competenza validato dall'ufficio di certificazione SGS.

Secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 OAC, i programmi del corso devono fondarsi sui supporti didattici sviluppati a suo tempo dall'associazione ResQ, ossia le «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» e le «Norme relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio». I supporti didattici sono curati dal gruppo di specialisti «Formazione del servizio sanitario coordinato (SSC)», devono essere approvati dalla Swiss Medical Rescue Commission (SMEDREC) e riconosciuti dall'USTRA. L'SSC informa tempestivamente l'USTRA circa le modifiche previste dei supporti didattici e della procedura di certificazione che potrebbero richiedere una revisione dell'articolo 10 OAC o una modifica delle presenti istruzioni.

L'USTRA, su mandato dell'ufficio di certificazione SGS, decide il riconoscimento, il disconoscimento o il non riconoscimento di:

- un corso o un'istituzione che intende organizzarne uno;
- un/una formatore/trice.

L'USTRA, su mandato della SMEDREC, decide in merito al riconoscimento, al disconoscimento o al non riconoscimento delle norme e dei regolamenti seguenti.

- norme dell'Associazione ResQ per il corso primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti, «Norme per i corsi di primo soccorso»;
- regolamento del 2 maggio 2005 dell'Associazione ResQ relativo alla procedura di certificazione dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti, «Regolamento sulla certificazione dei corsi di primo soccorso»;
- norme del 2 maggio 2005 dell'associazione ResQ relative alla certificazione delle formatrici e dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti e di livello 1, «Norme per la certificazione dei formatori, primi soccorsi / livello 1»;

**Attenzione:** come conseguenza dello scioglimento della ResQ, il corso di livello 1 che veniva offerto dall'associazione non viene più impartito. Nel caso di organizzatori già certifica-

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (RS 741.51;  
[http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741\\_51.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_51.html))

- ti viene tuttavia ancora riconosciuto, fino alla scadenza del loro certificato. L'USTRA non dispone di alcuna base giuridica per certificare i corsi di livello 1;
- regolamento del 2 maggio 2005 dell'associazione ResQ relativo alla procedura di certificazione delle competenze delle formatrici e dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti, «Regolamento sulla certificazione delle competenze, primi soccorsi»;
  - norme del 2 maggio 2005 dell'Associazione ResQ relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio (primi soccorsi e assistenza al paziente), «Norme relative al corso di livello 2»;
  - norme del 2 maggio 2005 dell'Associazione ResQ relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio – parte 1 (primi soccorsi nel quotidiano), «Norme relative al corso di livello 2, parte 1»;
  - norme del 2 maggio 2005 dell'Associazione ResQ relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio – parte 2 (primi soccorsi e assistenza al paziente), «Norme relative al corso di livello 2, parte 2»;
  - norme dell'Associazione ResQ relative al corso di livello 3 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio (primi soccorsi e misure immediate in situazioni specifiche), «Norme relative al corso di livello 3».

L'autorità di ricorso contro le decisioni dell'USTRA è il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 1 lett. b PA<sup>2</sup>).

## **2. Corso «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti»**

### **2.1 Requisiti per gli organizzatori del corso**

#### **2.1.1 Inoltro della richiesta**

La richiesta del certificato di corso deve essere inoltrata all'ufficio di certificazione SGS (cfr. indirizzo riportato nell'Allegato 1) allegando i documenti seguenti:

- la documentazione indicata nel formulario d'iscrizione dell'ufficio di certificazione SGS;
- l'elenco delle persone responsabili (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail) quali:
  - il titolare o il gestore dell'istituzione da riconoscere;
  - il medico incaricato della corretta formazione medica (medico dell'istituzione);
- l'elenco dei formatori;
- il programma d'insegnamento dettagliato con indicazioni sull'organizzazione del corso secondo il punto 2.3.2;
- l'estratto del registro di commercio, gli statuti o i regolamenti;
- l'attestato di assicurazione di responsabilità civile per la copertura di eventuali danni occorsi durante lo svolgimento del corso.

#### **2.1.2 Organizzazione del corso**

Le persone responsabili dell'organizzazione del corso devono tenere:

- un registro di controllo delle presenze;
- un registro delle attestazioni del corso rilasciate (cognome, nome, data di nascita, data di conclusione del corso e visto elettronico o in forma scritta del formatore).

I registri dei corsi devono essere conservati sei anni.

---

<sup>2</sup> Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172\\_021.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_021.html))

Per ogni formatore il numero massimo di allievi conducenti ammessi in una classe è il seguente:

- nei corsi aperti al pubblico: 12 persone sia per le lezioni di teoria che per quelle di pratica oppure 16 persone, se il formatore viene assistito da una seconda persona;
- nei corsi della protezione civile o interni (per es. scuole dell'obbligo, scuole professionali, corsi interni di aziende od organizzazioni): 36 persone per le lezioni di teoria, 12 persone per le lezioni di pratica;
- nei corsi organizzati dall'esercito: 60 persone per le lezioni di teoria, 12 persone per le lezioni di pratica.

### **2.1.3 Istituzioni autorizzate a organizzare un corso «Primi soccorsi d'urgenza»**

L'elenco delle istituzioni, riconosciute dall'USTRA, autorizzate a organizzare corsi di pronto soccorso è pubblicato sul sito dell'USTRA ([www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch)).

## **2.2 Requisiti per i formatori degli allievi conducenti**

### **2.2.1 Ammissione**

Sono autorizzati a impartire i corsi «Primi soccorsi d'urgenza» i titolari di un certificato di competenza «Formatori per allievi conducenti» rilasciato dall'ufficio di certificazione SGS.

Tale formazione tecnica deve corrispondere almeno alle seguenti norme ResQ o SSC: «Norme relative al corso di livello 2 per la formazione di non professionisti nell'ambito del salvataggio» o Modulo 1 «Primi soccorsi nella vita quotidiana». In entrambi i casi non viene richiesta un'esperienza pratica con pazienti. Oltre a ciò deve però essere seguita una formazione BLS<sup>3</sup>, secondo le norme SRC<sup>4</sup> approvate dalla SMEDREC.

Sono considerati competenti sul piano professionale le persone che esercitano regolarmente un'attività nell'ambito dell'urgenza preospedaliera, in seno a un'unità di cure d'emergenza, di anestesia o cure intensive, se sono in possesso di un attestato di formazione BLS, secondo le norme SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato da non oltre due anni.

I presupposti pedagogici sono ottemperati se un formatore ha frequentato un corso di base, della durata minima di 5 giorni, nell'ambito della formazione degli adulti, oppure se ha conseguito in altri ambiti le proprie competenze didattiche-metodologiche.

Gli assistenti dei formatori devono aver seguito la medesima formazione specialistica dei formatori responsabili del corso. Pur non essendo sottoposti all'obbligo di certificazione, gli assistenti devono poter dimostrare in ogni momento la propria formazione.

### **2.2.2 Perfezionamento**

Ogni formatore deve frequentare regolarmente (almeno tre giorni ogni due anni) corsi di perfezionamento ed aggiornamento in ambito pedagogico e medico-specialistico, secondo le norme previste dell'SSC. Prossimamente verrà elaborato un regolamento concernente l'e-learning nell'ambito del perfezionamento, che entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione nel sito Internet dell'USTRA.

Gli assistenti dei formatori devono seguire (almeno un giorno all'anno) corsi di perfezionamento e d'aggiornamento, conformemente alle norme dell'SSC. Essi devono, inoltre, poter dimostrare in ogni momento la propria formazione supplementare.

---

<sup>3</sup> Basic Life Support

<sup>4</sup> Swiss Resuscitation Council

## **2.3 Requisiti in merito al programma del corso, al suo svolgimento nonché ai mezzi e ai materiali didattici impiegati**

### **2.3.1 Programma del corso**

I principi si rifanno all'articolo 10 capoverso 3 OAC e ai supporti didattici «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» dell'SSC, approvati dalla SMEDREC e riconosciuti dall'USTRA.

La presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE) si basa sull'Allegato 2.

### **2.3.2 Svolgimento del corso**

La durata del corso deve essere di almeno dieci ore, pause incluse, ripartite come segue:

- su almeno due giorni;
- su almeno tre unità d'insegnamento di due - quattro ore.

Al più tardi ogni quattro ore di lezione va effettuata una pausa di un'ora che non sarà conteggiata nella durata complessiva del corso.

Il 70 per cento circa delle lezioni deve essere consacrato ad esercizi pratici.

### **2.3.3 Strumenti e materiali didattici**

Durante i corsi possono essere utilizzati solo strumenti didattici corrispondenti alle norme ResQ o SSC, ovvero alle «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti», approvate dall'ufficio di certificazione SGS. Gli strumenti didattici devono comprendere e presentare le misure di primo soccorso da adottare in caso di incidenti della circolazione (comportamento generale in caso di incidenti, in particolare della circolazione, misure di sicurezza sul luogo dell'incidente, comportamento in caso di incidenti autostradali, allarme, misure immediate per salvare vite umane). Il formatore deve disporre di un manuale d'insegnamento completo e dettagliato. Ad ogni allievo conducente deve essere consegnata una documentazione adeguata.

Va utilizzato il materiale d'insegnamento conforme alle «Norme per i corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» ResQ o SSC. Ogni quattro partecipanti deve essere messo a disposizione un manichino per la respirazione artificiale.

L'ufficio di certificazione SGS verifica l'impiego degli strumenti e dei materiali didattici in occasione di visite di controllo, a campione, concernenti i criteri di certificazione. Queste visite verranno effettuate direttamente in sede (site visit) durante lo svolgimento del corso.

## **2.4 Attestazione del corso**

### **2.4.1 Rilascio/contenuti<sup>5</sup>**

Il formatore attesta la frequenza del corso, rilasciando ad ogni partecipante un certificato. Tale certificato, ottenuto soltanto dai partecipanti che hanno seguito il corso senza alcuna assenza, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il titolo: «Corso Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti (art. 10 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione)» o «Livello 1 + BLS (Basic Live Support)»<sup>6</sup>;

---

<sup>5</sup> Modificato il 7 agosto 2017

<sup>6</sup> Basato sull'attestato del corso ResQ Livello 1 (cfr. n. 1; comprende tutti i punti richiesti dal programma)

- l'istituzione che ha organizzato il corso;
- Cognome, nome, data di nascita del partecipante;
- la data di rilascio del certificato (fine del corso);
- la validità GG.MM.AAAA (sei anni dopo la data del rilascio);
- le firme:
  - dell'istituzione che ha organizzato il corso (manoscritta, stampata, digitale o apposta con un timbro);
  - del formatore responsabile (manoscritta, stampata, digitale o apposta con un timbro).

#### **2.4.2 Certificati esteri**

I certificati esteri, che attestano la frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti», vengono riconosciuti per un periodo di sei anni dalla data di conclusione del corso. L'ufficio di certificazione SGS decide in merito all'equipollenza dei certificati stranieri.

I certificati acquisiti all'estero da persone con domicilio legale in Svizzera possono essere riconosciuti solo se sono stati ottenuti durante un soggiorno di almeno dodici mesi consecutivi nello Stato di rilascio.

Il certificato estero è riconosciuto, secondo il principio della reciprocità, anche in caso di cambiamento di domicilio se è stato ottenuto durante i tre mesi successivi alla presa di domicilio in Svizzera.

#### **2.5 Dispensa dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza»**

L'autorità d'ammissione può dispensare dal corso «Primi soccorsi» i disabili, se non si può ragionevolmente pretendere dalle stesse, a causa della loro deficienza fisica, che abbiano a seguire un corso di pronto soccorso, in particolare se si tratta di disabili che possono guidare soltanto un veicolo corrispondente o adattato alla loro deficienza.

L'allegato 3 elenca le persone che, in applicazione dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dal corso.

### **3. Controllo della qualità**

Il controllo della qualità viene garantito dall'ufficio di certificazione SGS tramite una ricertificazione a scadenza quadriennale.

### **4. Abrogazione**

Le istruzioni del 6 luglio 2010 concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» vengono abrogate.

### **5. Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 22 febbraio 2012.

#### **Ufficio federale delle strade**

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle  
Direttore

Allegati:

- Allegato 1: indirizzo dell'ufficio certificazione SGS
- Allegato 2: presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE)
- Allegato 3: persone che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza»
- Allegato 4: «Misure necessarie secondo l'attuale schema di rianimazione del Swiss Resuscitation Council (SRC)».

**Indirizzo dell'ufficio di certificazione SGS**

SGS Société Générale de Surveillance SA  
Technoparkstrasse 1  
8005 Zurigo  
Telefono: 044 445 16 80  
Fax: 044 445 16 88  
E-mail: [resq.ch@sgs.com](mailto:resq.ch@sgs.com)



### **Presentazione del defibrillatore automatico esterno (DAE)**

L'impiego dei defibrillatori DAE viene presentato nell'ambito del corso di primo soccorso durante circa dieci minuti mediante:

- un filmato, sottoposto al controllo tecnico della SMEDREC o
- una dimostrazione pratica dell'impiego di un simulatore DAE su un manichino.

Il formatore che opterà per il secondo metodo dovrà aver seguito una formazione supplementare valida come utilizzatore dei DAE.

La presentazione rientra nella durata del corso, conformemente al numero 2.3.2 delle presenti istruzioni.

**Persone che, in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 lettere b - e OAC, sono dispensate dalla frequenza di un corso «Primi soccorsi d'urgenza»**

(ultimo aggiornamento 16.03.2020)

a. Personale medico

- Medici, dentisti e veterinari con diploma
- Studenti di medicina umana dopo i primi tre anni di studio con diploma «Bachelor in medicina» (B Med)
- Farmacisti con diploma

b. Personale specializzato nel settore della sanità, in possesso di un diploma, di un attestato di capacità o di un attestato professionale

- Infermieri con diploma CRS
- Infermieri, livello 1 e 2 con diploma DN1 e DN2 CRS
- Infermieri, livello Scuola specializzata superiore con diploma SSS
- Infermieri, livello Scuola universitaria professionale con diploma SUP
- Levatrici con diploma
- Levatrici, livello Scuola universitaria professionale con diploma SUP
- Assistenti tecnici in radiologia medica con diploma CRS
- Assistenti tecnici in radiologia medica con diploma SSS
- Assistenti di studio medico con attestato federale di capacità
- Assistenti tecnici di sala operatoria con diploma CRS
- Tecnici di sala operatoria, livello Scuola specializzata superiore con diploma SSS
- Operatori sociosanitari con attestato di capacità
- Soccorritori con diploma SSS
- Soccorritori ausiliari d'ambulanza con attestato professionale federale

c. Formatori per i corsi «Primi soccorsi d'urgenza»

- Titolari di un certificato di competenza valido ResQ o SGS

d. Esercito

- 01.03.2004 - 02.05.2014: i militari con iscrizione nel libretto di servizio «Livello 1 + BLS»
- 01.03.2016 - 31.12.2019: i militari con iscrizione nel libretto di servizio «BLEs san, corso di pronto soccorso»
- Dal 01.01.2020: i militari con iscrizione nel libretto di servizio «Corso di pronto soccorso esercito svizzero»

e. Protezione civile

I membri della protezione civile con una delle seguenti iscrizioni nel libretto di servizio:

- 01.01.2003 - 31.12.2005: «Corso di base per membri della protezione civile»;
- 01.07.2005 - 15.03.2020: «Corsi Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (solo gli uffici cantonali competenti per la protezione civile che soddisfano i requisiti contemplati dalle presenti istruzioni sono autorizzati ad apporre questa iscrizione).

L'ufficio di certificazione SGS decide in merito all'equipollenza dei diplomi esteri del personale medico e specializzato, conformemente alle lettere a e b.

Misure necessarie secondo l'attuale schema di rianimazione del Swiss Resuscitation Council (SRC), applicabile dal 1° gennaio 2012 (norme per i corsi di primo soccorso attualmente in fase di revisione)



**BLS + DAE adulti, bambini e lattanti (a partire dal primo mese)**

Direttive di rianimazione 2010 Swiss Resuscitation Council (SRC) secondo le raccomandazioni dell'ILCOR

